STATUTO APS "COMUNITÀ BENEDICT"

TITOLO I
DEFINIZIONE – FINALITÀ - LINEE ATTUATIVE

ART. 1 – MODIFICHE. DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA.
Con il presente atto si fornisce versione modificata dello Statuto della già costituita, in data 18.1.2025, Associazione di Promozione Sociale "Comunità Benedict", nel seguito denominata per brevità "Associazione Comunità Benedict ETS". L'APS è costituita e organizzata ai sensi degli articoli 35 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 come Associazione di Promozione Sociale, che assume, altresì per legge, la sigla finale ETS (Ente del Terzo settore). Con ciò l'APS si uniforma ai requisiti della Legge 383/2000 e del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) dello scopo non lucrativo, dell'attività di promozione sociale, della struttura democratica e trasparente e della generale conformità alle disposizioni del Terzo Settore. In particolare, l'utilizzo della sigla ETS si giustifica in quanto la nuova APS è Ente del Terzo Settore e, inoltre, usa la denominazione sociale dell'acronimo "APS", in quanto Associazione di promozione sociale, che sarà garantita e condizionata dall'iscrizione e dal mantenimento di questo ente nella relativa sezione del RUNTS.
L'associazione ha sede in Davoli, Via Marconi 15, Davoli 88060 (CZ). Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.
L'associazione ha durata illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente statuto.

ART. 2 – FINALITÀ, ATTIVITÀ PRIMARIE E STRUMENTALI

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art.118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.
Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, l'Associazione si prefigge in particolare di promuovere il patrimonio naturale, culturale e storico del borgo di Davoli (CZ), nonché di altri borghi della Calabria e, nel futuro, del territorio nazionale, svolgendo attività culturali, artistiche, formative e di turismo consapevole.
A tal fine, essa svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale previste dal presente statuto, in forma o di azione volontaria, o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi.
L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.
L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e dal presente statuto:

- Attività di interesse generale;
- Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni:

- lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- lettera j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

In particolare, nell'ambito delle suddette attività di interesse generale, esercita e organizza le seguenti attività:

- Promozione, comunicazione, organizzazione, realizzazione e partecipazione ad eventi ed attività che si occupano della tutela del territorio e del turismo consapevole ;
- Promozione, comunicazione, progettazione, realizzazione e distribuzione di supporti fisici e digitali (es. vinili, cd, mp3, mp4, etc.) per la promozione e divulgazione delle attività che si occupano della tutela del territorio e del turismo consapevole ;
- Promozione, comunicazione, progettazione, realizzazione e divulgazione delle attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività della tutela del territorio e del turismo consapevole ;
- Promozione, comunicazione, progettazione, realizzazione e partecipazione ad eventi e attività artistiche, culturali e formative, anche attraverso la promozione, l'allestimento e l'organizzazione diretta e/o indiretta di qualsiasi tipo di spettacolo, esibizioni o simili ;
- Promozione, comunicazione, progettazione, realizzazione e distribuzione supporti fisici e digitali (es. vinili, cd, mp3, mp4, etc.) per la promozione e divulgazione delle attività artistiche, culturali e formative;
- Promozione, comunicazione, progettazione, realizzazione e divulgazione delle attività editoriali, di promozione e diffusione delle attività artistiche, culturali e formative;
- Promozione, comunicazione, progettazione, realizzazione e gestione di corsi, laboratori, stages, residenze e seminari di studio, gruppi di lavoro e di ricerca, workshops e quant'altro sia utile all'arricchimento intellettuale e culturale ;
- Promozione, comunicazione, progettazione, realizzazione e valorizzazione ambientale, anche mediante la creazione ex novo e/o al restauro, ripristino, recupero di aree ambientali, quali parchi, ambienti naturali, aree dismesse ;
- Promozione, comunicazione, progettazione, realizzazione e valorizzazione della cultura manuale, riattivando e trasmettendo valori e antichi saperi, anche mediante la creazione ex novo e/o al restauro, ripristino, recupero di dispositivi antichi ;
- Progettazione, realizzazione e valorizzazione della cultura dal punto di vista storico, ambientale, artistico e ambientale, anche mediante visite guidate, gite ed escursioni, aree museali.

Tutte le attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con altri soggetti, e la loro messa a disposizione ai propri associati, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente cui l'associazione è affiliata e ai loro associati, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per realizzare il suo scopo sociale, come espresso in precedenza, l'associazione potrà:
a) Istituire una comunità di persone in forma di soggetto semi-istituzionale che assume la veste di APS, prima, e favorisce, dopo, l'istituzione tra tali persone di Cooperative di Produzione oppure di Cooperative di Comunità, al fine di attrarre persone, finanziamenti e immobili sul progetto.
b) Acquisire il comodato d'uso e/o la proprietà di immobili abbandonati o in disuso dai proprietari o dagli eredi, contro l'impegno di sollevarli dagli oneri fiscali e dalla ristrutturazione.
c) Cooptare sul soggetto semi-istituzionale persone dotate di competenze tecniche specializzate nella soluzione dei problemi manageriali, amministrativo-legali, ingegneristici, di comunicazione e marketing, finanziari, edilizi, di carattere economico (creazione del team di soci fondatori-lavoratori, prima della APS, poi della cooperativa di produzione).
d) Finanziare le ristrutturazioni e la messa a reddito degli immobili mediante finanziamenti agevolati e a fondo perduto previsti da bandi, mediante sconto dei crediti fiscali per bonus ristrutturazione, super bonus e bonus sismico, mediante autofinanziamento (donazioni degli aderenti, crowd-funding e prestiti bancari ecc.) e infine mediante ricavi ed utili provenienti dai servizi e beni prodotti.
e) Facilitare flussi turistici nel borgo e/o insediare abitanti-lavoratori e/o in cerca di prima o seconda o nuova occupazione, coordinando le loro attività privatistiche sia sull'economia di borgo, sia su attività comunitarie che prevedono l'espansione turistica, agrituristica, agricola, enogastronomica, artistica, musicale, ecc.
L'associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione:

a) può esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, ulteriori attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio di Amministrazione dell'associazione;
b) può inoltre effettuare in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017;
c) in quanto attuale o futura affiliata AICS, Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, può effettuare, in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande ai propri associati e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art.85 del decreto legislativo 117/2017;
d) Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori,

in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

TITOLO II SOCI ORDINARI E SOSTENITORI

ART. 3 – SOCI, VOLONTARI, COLLABORAZIONI CON ENTI

L'associazione non dispone limitazioni all'ammissione degli associati, né con riferimento alle condizioni economiche né di qualsiasi altra natura. Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone associati, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dall'articolo 35 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.
Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, con le modalità stabilite dal Regolamento. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti. Il Consiglio di Amministrazione si pronuncia sulla richiesta non oltre 30 giorni dalla data della sua presentazione. Per quanto riguarda l'ammissione delle persone fisiche, il regolamento dell'Associazione può delegare il Presidente della stessa all'accoglimento della domanda; il provvedimento sarà soggetto a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.
Il richiedente deve essere informato dell'accoglimento della richiesta. In caso di mancato accoglimento, al richiedente deve essere trasmesso il provvedimento motivato del diniego. L'interessato, nei successivi trenta giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.
L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. Del rilascio deve essere fatta annotazione sul libro degli associati. La tessera ha valore annuale. Gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. Essi, con la domanda di adesione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.
La quota sociale corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.
Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal regolamento.

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Cosenza

Agenzia
Ufficio di Cosenza

Può divenire socio ordinario dell'associazione qualsiasi persona, fisica o giuridica, che:
– si impegna a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione;
– accetta e si obbliga a rispettare le regole dell'associazione (statuto, regolamento e deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione).
Tutti i soci ordinari hanno i medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge e dallo statuto.
Viene espressamente esclusa qualsiasi forma di temporaneità del rapporto sociale ordinario. Tutti i soci ordinari persone fisiche maggiorenni hanno diritto di voto in assemblea secondo il criterio di un voto *ad personam* previsto dall'art. 2352 c.c., anche per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Tutti i soci ordinari persone giuridiche hanno diritto di voto nella persona da loro ufficialmente designata quale rappresentante.
Tutti i soci ordinari persone fisiche aventi diritti al voto sono liberamente eleggibili alle cariche sociali.
Tutti i soci ordinari persone giuridiche e quelli sostenitori non sono eleggibili alle cariche sociali né direttamente né per tramite del loro rappresentante.
L'adesione di soci sostenitori alla associazione ha carattere volontario ed è subordinata soltanto al versamento della quota associativa di Euro 10.
L'ammissione di soci ordinari è deliberata dal consiglio di amministrazione ed è subordinata al versamento della quota associativa di Euro 100 ed alla presentazione di una domanda scritta con la quale il richiedente attesti il possesso dei requisiti di cui sopra. Il consiglio delibera in ordine all'ammissione del socio ordinario entro 30 giorni.
I soci ordinari hanno diritto:
a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
c) a frequentare i locali dell'associazione
d) a partecipare alle assemblee;
e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
f) ad approvare i bilanci;
g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
h) a prendere visione dei libri sociali.
E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.
Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci ordinari maggiorenni iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. I soci ordinari minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
Tutti i soci ordinari possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.
I soci ordinari sono tenuti:
a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;

e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono permessi i rimborsi spese di tipo forfetario. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la realizzazione delle sue attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle suddette attività e al perseguimento delle finalità statutarie, e nei limiti di quanto previsto dall'art.36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, l'Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati.

ART. 4 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA

La quota associativa annuale dei soci ordinari e sostenitori è inizialmente di Euro 10 ed è successivamente stabilita in misura eventualmente diversa dall'assemblea dell'associazione tenendo conto delle esigenze di gestione indicate dal consiglio di amministrazione.

La quota associativa deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno al tesoriere dell'associazione.

Il socio che è moroso nel pagamento della quota è sospeso dal diritto di votare in assemblea e nelle altre occasioni di voto.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 5 - COMUNICAZIONE INTERNA DELL'ASSOCIAZIONE

Il socio riconosce ed accetta quale mezzo di comunicazione diretta tra associazione e soci la mailing list specificata nel regolamento attuativo appositamente approvato dall'assemblea. L'assemblea potrà variare la mailing list dell'associazione con propria deliberazione.

Il socio riconosce che l'indirizzo e-mail indicato dal socio stesso iscrivendosi alla mailing list dell'associazione costituisce domicilio eletto del socio, accetta di ricevere ogni comunicazione

relativa alle attività dell'associazione allo stesso indirizzo e-mail e si assume la responsabilità di assicurarne il corretto funzionamento. Il socio riconosce ed accetta che qualsiasi comunicazione relativa alle attività dell'associazione trasmessa mediante la mailing list dell'associazione si considera ricevuta alla data in cui la comunicazione è elaborata dal server della mailing list dell'associazione.
L'assemblea stabilisce con proprio regolamento le procedure e misure di sicurezza idonee a garantire l'identità del mittente e l'integrità del contenuto della comunicazione.
Il socio rinuncia espressamente al diritto di contestare la validità di una comunicazione trasmessa mediante la mailing list dell'associazione, adducendo come unico motivo il fatto che essa sia stata inoltrata per via telematica.
Il socio, ove richiesto, si impegna ad inviare secondo le modalità richieste ricevuta di ricezione della comunicazione via e-mail inviatagli ed a modificare tempestivamente i dati del proprio profilo utente della mailing list dell'associazione quando questi non siano più aggiornati.
Ogni socio si impegna a rispettare nell'utilizzo della mailing list dell'associazione il codice comportamentale appositamente predisposto nel regolamento attuativo dalla assemblea dei soci.

ART. 6 - ALBO DELL'ASSOCIAZIONE, LIBRI SOCIALI

I soci riconoscono ed accettano quale albo dell'associazione il sito web appositamente designato dalla assemblea dell'associazione nel regolamento attuativo. Tale albo rappresenta il mezzo con cui l'associazione rende pubbliche le comunicazioni sociali secondo le indicazioni dello statuto. L'assemblea potrà variare il sito web dell'associazione con propria deliberazione.
I soci ordinari predispongono e tengono mediante il consiglio di amministrazione i libri sociali prescritti dalla legge in quanto obbligatoriamente previsti dall'art. 15 del Decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, a cura del Consiglio di Amministrazione, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

a. libro degli associati (anche tenuto in formato digitale);
b. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

Deve tenere inoltre il registro dei volontari di cui all'articolo 17 del DLGS 117/2017, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico,
Nel caso sia istituito l'Organo di Controllo, deve essere tenuto, a cura di tale Organo, il libro delle sue adunanze e deliberazioni.
Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Possono inoltre ottenere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. Le modalità con cui presentare domanda e ogni altro aspetto organizzativo relativo sono stabiliti dal regolamento dell'Associazione.

ART. 7 - RECESSO/ESCLUSIONE DEI SOCI

La qualità di socio ordinario o sostenitore si perde per:
a) per dimissioni;
b) per scioglimento volontario dell'Associazione;
c) per decesso;

d) per esclusione, a seguito di morosità o perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
e) per espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;
Competente in merito all'esclusione, alla radiazione o all'espulsione degli associati, è il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, che opera con deliberazioni motivate. Contro tali deliberazioni, l'associato può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.
L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta, almeno tre mesi prima, la sua decisione al Consiglio di Amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso. In caso di recesso, decadenza, esclusione, espulsione, radiazione, decesso, o scioglimento dell'Associazione, gli associati o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE

ART. 8 - ORGANI

Sono organi dell'associazione:
– l'assemblea dei soci ordinari;
– le commissioni permanenti;
– i gruppi di lavoro;
– il consiglio di amministrazione;
– il presidente;
– il vice presidente;
– il segretario;
– il tesoriere;
– il collegio dei probiviri;
– il collegio dei revisori dei conti.

ART. 9 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea può deliberare sulle sole questioni indicate di seguito, che non siano già di competenza del consiglio di amministrazione. E' il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E' composta dai soci o associati ordinari in regola con il tesseramento e il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione. Hanno diritto al voto tutti gli associati ordinari maggiorenni iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Gli associati minori iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese noto con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.
In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.
Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, in collegamento audio/video. In questo caso, il Presidente accerta preventivamente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e qualora si voti a scrutinio segreto, che sia garantita

la non riconoscibilità dei voti espressi.
Quale Assemblea ordinaria, l'organo ha i seguenti compiti:

- approvare ogni anno entro il 31 marzo il bilancio consuntivo e preventivo sottoposti dal consiglio di amministrazione;
- deliberare il valore della quota associativa annuale;
- nominare ogni quattro anni i membri del consiglio di amministrazione e, eventualmente, il collegio dei probiviri e il collegio dei revisori dei conti;
- approvare regolamenti interni;
- modificare la carta dei principi;
- approvare le modifiche dello Statuto proposte e deliberate dal consiglio di amministrazione;
- deliberare la costituzione di eventuali commissioni permanenti;
- nominare i coordinatori delle eventuali commissioni permanenti.
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare e modificare i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nominare e revocare i componenti gli organi sociali e deliberarne eventualmente i compensi;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;deliberare sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione, radiazione, espulsione;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- deliberare inoltre sulle materie per cui è stata convocata.

ART. 10 – RIUNIONI, CONVOCAZIONE

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno.
L'assemblea è convocata dal presidente, da 1/3 dei membri del consiglio di amministrazione dell'associazione con comunicazione che indica l'ordine del giorno, la data ed il luogo di riunione, fisica o virtuale.
La convocazione dell'assemblea per la quale siano previste all'ordine del giorno l'approvazione di modifiche allo statuto proposte e deliberate dal consiglio di amministrazione o l'elezione dei nuovi membri del consiglio di amministrazione (assemblea ordinaria) è comunicata ai soci ordinari con 15 giorni prima della data fissata e, entro lo stesso termine, è affissa all'albo dell'associazione.
Salvo quanto previsto al punto precedente, la convocazione dell'assemblea è comunicata ai soci ordinari almeno 5 giorni prima della data fissata e, entro lo stesso termine, è affissa all'albo dell'associazione.
In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

Provinciale di Catanzaro

ne provinciale di Catanzaro

ART. 11 - VOTO

All'assemblea possono intervenire tutti i soci ordinari e possono esprimere il proprio voto tutti i soci ordinari iscritti in regola con il pagamento della quota al momento della votazione.
L'assemblea si può riunire e deliberare anche con modalità telematica ("*virtual meeting*").
La votazione con modalità telematica è espressamente ammessa e tenuta per valida, anche ai sensi dell'art. 2352 del c.c., quando l'avviso di convocazione dell'assemblea contiene il testo integrale della deliberazione proposta.
Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, hanno diritto a cinque voti. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile.

ART. 12 – PRESIDENZA, VICEPRESIDENZA, RAPPRESENTANZA

L'assemblea è presieduta dal presidente o, in caso di suo impedimento o cessazione dalla carica, dal vice presidente o, in casi di impedimento o cessazione dalla carica anche di quest'ultimo, da altra persona indicata dall'assemblea.
Il Presidente è eletto al suo interno dal Consiglio di Amministrazione, dopo che l'Assemblea Sociale ha eletto detto Consiglio tra tutti i soci ordinari. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi, congiuntamente e disgiuntamente dal Vicepresidente, che ne dispone a sua volta. Entrambi, Presidente e Vicepresidente esercitano i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio di Amministrazione, entrambi possono esercitare i poteri di straordinaria amministrazione. Il Presidente, inoltre, propone al Consiglio di Amministrazione la nomina di uno o più Vice Presidenti. Predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

ART. 13 - VALIDITÀ

L'assemblea, in conformità dell'art. 10, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 1/3 dei soci ordinari in regola con il pagamento delle quote e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti. La distanza temporale tra le due convocazioni non può essere inferiore ad un'ora.

ART. 14 - DELIBERAZIONI

Salvo quanto previsto al punto precedente, le deliberazioni di approvazione della modifica dello statuto, proposte e deliberate dal consiglio di amministrazione, sono assunte con votazione favorevole della maggioranza assoluta semplice dei soci ordinari dell'associazione in regola con il pagamento della quota al momento della votazione.
Salvo quanto previsto ai punti precedenti tutte le altre deliberazioni dell'assemblea sono assunte con maggioranza assoluta semplice dei presenti.
Risulta ammesso il voto per delega scritta. Ogni socio ordinario persona fisica con diritto di voto può ricevere una sola delega. Il rappresentante designato del socio ordinario persona giuridica non può ricevere deleghe.

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catanzaro
Ufficio Territoriale

Direzione Provinciale di Catanzaro

Le delibere assunte a maggioranza dei voti dei presenti dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale.
Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
L'efficacia delle delibere di ammissione di nuovi soci ordinari assunte nei tre mesi precedenti l'elezione dei nuovi membri del consiglio di amministrazione è sospesa fino alla conclusione dell'assemblea nella quale si procede all'elezione dei nuovi membri del consiglio di amministrazione.

ART. 15 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è l'organo deliberativo, amministrativo e di vigilanza sul rispetto delle regole dell'associazione e le sue attribuzioni generali sono le seguenti:
– amministrare il patrimonio dell'associazione;
– proporre all'assemblea e deliberare modifiche dello Statuto;
– acquisire, vendere o dare in comodato beni mobili ed immobili, che costituiscono il patrimonio dell'associazione;
– deliberare nel rispetto degli scopi associativi la costituzione con il patrimonio dell'associazione di S.R.L. o società cooperative di lavoro e produzione o cooperative di comunità, di cui manterrà il controllo pro quota maggioritario, e sempre finalizzando tali partecipazioni societarie alla realizzazione degli scopi no profit dell'APS e al re-investimento degli utili in finalità no-profit;
– deliberare, coerentemente al punto precedente, di partecipare a o di essere partecipata da S.R.L. o da società cooperative di lavoro e produzione;
– deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, composto di qualsiasi bene mobile o immobile, a favore di enti no profit, liquidando le eventualmente costituite S.R.L. o società cooperative di lavoro e produzione, previo esclusivo parere favorevole del Presidente e del Vicepresidente dell'associazione;
– deliberare l'accettazione di eventuali donazioni, contributi, lasciti, sovvenzioni o finanziamenti, indicando espressamente gli stessi nel bilancio sociale;
– vigilare sul rispetto delle regole previste nella carta dei principi dell'associazione, nello statuto, nei regolamenti e nelle deliberazioni dell'associazione;
– deliberare gli impegni di spesa dei fondi dell'associazione;
– elaborare ogni anno, entro il 31 marzo, un bilancio consuntivo relativo all'anno solare precedente ed un bilancio preventivo per l'anno solare in corso accompagnati da una relazione sulla situazione dell'associazione;
– sottoporre i bilanci alla votazione dell'assemblea, previa pubblicazione degli stessi, unitamente alla relazione sulla situazione dell'associazione, nell'albo dell'associazione almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea;
– adeguarsi e dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea.
Il Consiglio ha inoltre i seguenti ruoli, compiti e poteri particolari:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;

- approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- delibera circa l'ammissione degli associati, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché l'esclusione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. I membri del Consiglio di Amministrazione devono chiedere l'iscrizione della loro nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 26 del DLGS 117/2017. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio di Amministrazione è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione si applica l'articolo 2475 *-ter* del codice civile.

ART. 16 – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione dell'associazione, composto in forma canonica da quattro membri, vale a dire il Presidente, il Vice presidente, il Segretario e il Tesoriere dell'associazione, ammette il cumulo e la duplicazione di due o più cariche istituzionali, nel caso in cui l'Assemblea dei Soci aumenti il numero dei componenti oltre quello di 4 membri.

ART. 17 - MODALITÀ D'ELEZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea Sociale.

Ogni socio ordinario, nell'assemblea che elegge il Consiglio di Amministrazione, esprime, a sua discrezione, da una a quattro preferenze. Saranno dichiarati eletti nel consiglio di amministrazione i soci ordinari che avranno avuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il socio ordinario che vanti la maggior anzianità d'iscrizione all'associazione ovvero, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica. I membri del Consiglio sono scelti tra le persone fisiche associate e tra gli enti associati, oppure tra le persone fisiche indicate dagli enti giuridici associati, ma, quanto alla composizione, esso sarà a maggioranza costituito da soci persone fisiche. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del consiglio di amministrazione prima della scadenza del mandato in corso, subentreranno al loro posto i primi dei non eletti nell'ultima votazione. In caso di parità tra due non eletti diverrà membro del consiglio di amministrazione quello che vanti la maggiore anzianità anagrafica.

Il nuovo consiglio di amministrazione alla sua prima riunione elegge al suo interno il Presidente, il Vice presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Per ogni carica i consiglieri possono esprimere da una a due preferenze e risulterà eletto il consigliere con il maggior numero di voti. In caso di rinuncia o di incompatibilità, sarà eletto il consigliere successivo nella graduatoria, e così via. In

caso di parità sarà eletto il consigliere con maggiore anzianità di iscrizione ovvero, in subordine, con maggiore anzianità anagrafica.
Il Consiglio di Amministrazione è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza degli associati aventi diritto al voto, o un quarto dei membri del Consiglio di Amministrazione, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 5 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 5 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, in collegamento audio/video. In questo caso, il Presidente accerta preventivamente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e qualora si voti a scrutinio segreto che sia garantita la non riconoscibilità dei voti espressi.

ART. 18 - MODALITÀ DI VOTAZIONE, MAGGIORANZA QUALIFICATA
Il consiglio di amministrazione si può riunire e deliberare anche ex art. 17 con modalità telematica ("*virtual meeting*"). La votazione con modalità telematica è espressamente ammessa e ritenuta valida, anche ai sensi dell'art. 2352 del c.c., quando l'avviso di convocazione del consiglio di amministrazione contiene il testo integrale della deliberazione proposta la votazione è realizzata secondo le modalità previste da regolamento approvato dall'assemblea.
Il consiglio di amministrazione è convocato ex art. 17 con comunicazione che indica l'ordine del giorno, la data ed il luogo di riunione, fisica o virtuale.
L'eventuale seconda convocazione deve essere comunicata il giorno successivo a quello della riunione di prima convocazione non validamente costituita.
La convocazione del consiglio di amministrazione è comunicata ex art. 17 ai membri almeno 5 giorni prima della data fissata e, entro lo stesso termine, è affissa all'albo dell'associazione.
Il consiglio di amministrazione è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza di almeno 3/4 dei componenti del consiglio di amministrazione.
I membri del consiglio di amministrazione votano secondo il criterio di un voto per testa. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza qualificata dei tre quarti dei presenti.
Non è ammesso in alcun caso il voto per delega.
I verbali delle riunioni e le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono pubblicati entro 3 giorni nell'albo dell'associazione.

ART. 19 - DECADENZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO
I membri del consiglio di amministrazione decadono di diritto dalla carica in caso di tre assenze ingiustificate e consecutive alle riunioni dello stesso. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione. Il consigliere decaduto viene sostituito dal primo dei non eletti.

ART. 20 - PRESIDENTE
Il presidente congiuntamente al vicepresidente hanno la rappresentanza sostanziale e processuale dell'associazione. Il presidente ha unicamente poteri di:
– direzione dei lavori del consiglio di amministrazione e dell'assemblea;
– convocazione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea.
Nello svolgimento delle sue funzioni il presidente si adegua e da esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.
Il presidente resta in carica per 4 anni ed è rieleggibile.

ART. 21 - VICE PRESIDENTE
Il vice presidente sostituisce il presidente in caso d'assenza od impedimento e coadiuva il presidente nello svolgimento del suo incarico.
Il vice presidente resta in carica per 4 anni ed è rieleggibile.

ART. 22 - SEGRETARIO
Il segretario resta in carica fino a quando scade il mandato per i membri del consiglio di amministrazione.
Il segretario dell'associazione deve:
– inviare gli avvisi di convocazione dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;
– redigere i verbali dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;
– curare la tempestiva pubblicazione dei verbali e delle deliberazioni nell'albo dell'associazione;
– curare - unitamente al tesoriere - l'aggiornamento del database dei soci ordinari e sostenitori e pubblicarlo nell'albo dell'associazione.

ART. 23 - TESORIERE
Il tesoriere è eletto dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri.
Il tesoriere resta in carica fino a quando scade il mandato per i membri del consiglio di amministrazione.
Il tesoriere deve:
– custodire il patrimonio dell'associazione;
– tenere il registro della contabilità;
– conservare gli eventuali documenti giustificativi;
– rendere il conto al consiglio di amministrazione;
– riferire annualmente all'assemblea dei soci;
– verificare che ogni spesa sia effettuata previa autorizzazione del consiglio di amministrazione;
– provvedere alla riscossione delle quote associative annuali;
– predisporre il bilancio preventivo e consuntivo che il consiglio di amministrazione sottopone ogni anno all'assemblea;
– curare - unitamente al segretario - l'aggiornamento del database dei soci.

ART. 24 - COMPITI E STRUTTURA DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
L'assemblea può deliberare la costituzione di commissioni permanenti alle quali può delegare lo svolgimento di attività relative ad uno specifico settore che si caratterizza per la necessità di un impegno continuativo nel tempo.
La commissione permanente ha piena libertà di azione e completo accesso alle risorse e alle strutture dell'associazione, nell'ambito tuttavia del mandato ricevuto dall'assemblea e, in ogni caso, nel rispetto delle deliberazioni di questa. L'accesso a tali risorse dovrà essere concertato con il consiglio di amministrazione per consentirne la condivisione con le altre parti della associazione.
Le attività di ciascuna commissione permanente sono dirette dal coordinatore della commissione permanente.
Il coordinatore della commissione permanente è eletto dall'assemblea e resta in carica fino a quando scade il mandato per i membri del consiglio di amministrazione. La commissione permanente coordina le attività dei gruppi di lavoro che svolgono attività nel relativo settore di competenza.
La partecipazione ai lavori della commissione permanente è aperta a tutti i soci ordinari. Sono

Provincia di Catanzaro
Provincia di Catanzaro

tuttavia considerati membri della commissione i soci ordinari che abbiano partecipato ad almeno 2 delle ultime 4 sedute della commissione, o, nel caso la commissione si sia riunita meno di 4 volte, ad almeno una delle riunioni.

ART. 25 - RIUNIONI E MODALITÀ DI VOTAZIONE DELLE COMMISSIONI
La riunione della commissione permanente può essere convocata dal coordinatore o da 1/4 dei membri di questa. Tale convocazione è comunicata ai soci ordinari almeno 5 giorni prima della data fissata e, entro lo stesso termine, è affissa all'albo dell'associazione a cura del coordinatore.
Le deliberazioni della commissione permanente sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. Hanno diritto di voto i soci ordinari in regola con il versamento della quota sociale che abbiano partecipato ad almeno 2 delle ultime 4 riunioni della stessa, o tutti i soci ordinari presenti se la commissione si è riunita meno di 4 volte dalla data della sua costituzione. Non è ammesso in alcun caso il voto per delega.
La commissione permanente si può riunire e deliberare anche con modalità telematica ("*virtual meeting*").
La votazione con modalità telematica è espressamente ammessa e ritenuta valida, anche ai sensi dell'art. 2352 c.c., quando l'avviso di convocazione della commissione permanente contiene il testo integrale della deliberazione proposta.
I verbali delle riunioni e le deliberazioni della commissione permanente sono pubblicati entro 3 giorni nell'albo dell'associazione a cura del coordinatore. Le riunioni sono aperte alla partecipazione anche dei soci sostenitori, a meno che non sia deciso altrimenti dalla commissione stessa.

ART. 26 - COMPITI E COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il collegio dei probiviri è l'organo incaricato di gestire le relazioni tra i soci ordinari e l'associazione nei casi di contenzioso. Esso si compone di 2 membri, eletti dall'assemblea contestualmente all'elezione degli altri organi statutari.
Il collegio dei probiviri è eletto dall'assemblea dell'associazione, regolarmente costituita, con votazione a scrutinio segreto. Ogni socio ordinario esprime, a sua discrezione, da una a tre preferenze. Saranno dichiarati eletti nel collegio dei probiviri i soci ordinari che avranno avuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il socio ordinario che vanti la maggior anzianità d'iscrizione all'associazione ovvero, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica.

ART. 27 - COMPITI E COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il collegio dei revisori dei conti è l'organo incaricato di controllare e verificare il bilancio dell'associazione e di riferire all'assemblea circa la correttezza della gestione amministrativa dell'associazione. Esso si compone di 2 membri, eletti dall'assemblea contestualmente all'elezione degli altri organi statutari.
Il collegio dei revisori dei conti è eletto dall'assemblea dell'associazione, regolarmente costituita, con votazione a scrutinio segreto. Ogni socio ordinario esprime, a sua discrezione, da una a tre preferenze. Saranno dichiarati eletti nel collegio dei revisori dei conti i soci ordinari che avranno avuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il socio ordinario che vanti la maggior anzianità d'iscrizione all'associazione ovvero, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica.

ART. 28 - COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell'associazione è formato da:
– le quote associative obbligatorie, versate annualmente dai soci ordinari e sostenitori;

Entrata - Ufficio Tenuta

– i proventi derivanti dalla prestazione di servizi e dallo svolgimento di attività, anche di tipo commerciale;
– beni mobili ed immobili, contributi, liberalità, sovvenzioni, finanziamenti, donazioni od elargizioni di qualunque natura comunque pervenuti all'associazione da parte di soggetti pubblici o privati.
- altri proventi della gestione del patrimonio o dal ricavato delle attività della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private, dai contributi di Enti Pubblici e privati, dalle convenzioni con Enti Pubblici, dalle erogazioni liberali di ogni tipo, dai titoli di solidarietà, dal fondo di riserva, da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali, da titoli pubblici o eventuali azioni o quote societarie e dalle attività commerciali marginali.
Gli utili, gli avanzi di gestione e le risorse dell'associazione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 del presente statuto. Viene fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto.
E' vietata la distribuzione, anche indiretta, quest'ultima come definita dall'articolo 8 comma 3 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente statuto.

ART. 29 – SCIOGLIMENTO, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
In caso di scioglimento dell'associazione, deliberato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art.15, il suo patrimonio verrà accertato nella sua consistenza (monetaria, creditizia, contrattuale, mobiliare ed immobiliare) da un liquidatore terzo ed indipendente, che sarà nominato dall'Assemblea. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea. Il saldo attivo di tale liquidazione, al netto dei debiti associativi e di qualsiasi onere residuo sarà devoluto ad altra associazione o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo o ONLUS con finalità analoghe, nonché a società cooperative di lavoro e produzione o cooperative di comunità aventi finalità analoga.
L'assemblea dei soci può, altresì, deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'Associazione, che possano comportare un'analoga devoluzione del suo patrimonio; in tali casi occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Inoltre, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo ex art. 10 CTS (decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni) è devoluto nei modi indicati dal comma precedente.

ART. 30 - REGOLAMENTO ATTUATIVO
Il regolamento attuativo è un documento ulteriore, preparato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci ordinari, contenente la specifica delle procedure di attuazione delle disposizioni statutarie non espressamente codificate nello statuto. Il regolamento

Direzione provinciale di Catanzaro
Entrate

attuativo è approvato a maggioranza semplice degli aventi diritti al voto presenti in assemblea.
Ogni socio ordinario può presentare modifiche e/o integrazioni del regolamento. Tali modifiche e/o integrazioni vengono poste all'ordine del giorno della prossima assemblea, che può approvarle con maggioranza semplice dei partecipanti con diritto di voto.
Il regolamento attuativo è autoritativo per ogni cosa non espressamente regolamentata nel presente statuto. In caso di sovrapposizioni o contraddizioni tra regolamento attuativo e statuto, fa fede quanto riportato dallo statuto.

ART. 31 - NORME DI CHIUSURA
Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 32 - ISCRIZIONE NEL RUNTS
Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 117/2017 l'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e una volta iscritta indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020 e successive modificazioni, l'Associazione si iscrive tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. In particolar modo, si impegna, per trasparenza, a rispettare l'obbligo di comunicazione al RUNTS di ogni variazione di statuto, sede, organi o attività, in via telematica ed entro 30 giorni dalla relativa deliberazione di modifica.
Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.

Davoli, 11.4.2025

Presidente CDA

Vicepresidente CDA

ALLEGATO
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA -

A supporto dell'adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. 117/2017, il presente documento accompagna il nuovo originale dello statuto dell'associazione "APS COMUNITA' BENEDICT", che assume esplicitamente la denominazione aggiuntiva "ETS" (Ente del Terzo Settore) e si adegua per forma e contenuto in tutte le altre sue disposizioni interne ai requisiti del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS).

La modifica statutaria è volta a:
- aggiungere la sigla finale ETS nella denominazione dell'ente;
- adeguare lo statuto ai requisiti previsti per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sezione APS;
- garantire la piena conformità alle disposizioni obbligatorie del CTS, incluse quelle in materia di:
    1. finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 5 CTS);
    2. attività di interesse generale;
    3. democraticità dell'organizzazione;
    4. disciplina del volontariato;
    5. divieto di distribuzione degli utili e devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento (art. 8 e 9 CTS);
    6. trasparenza amministrativa e obblighi contabili.

Le modifiche non comportano variazione delle finalità associative, ma esclusivamente l'adeguamento normativo e formale richiesto per la permanenza e iscrizione nel RUNTS.

Davoli, 11.4.2025

Presidente CDA Severio [illegible]

Vicepresidente CDA Francesco [illegible]